

COMUNE DI ALBAGIARA

Provincia di Oristano

www.comune.albagiara.or.it - E mail: ufficioamministrativo@comune.albagiara.or.it

VERBALE N° 2 DEL 27/11/2025 DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO UTILIZZO DEL FONDO PER L'ANNO 2025



L'anno Duemilaventicinque il giorno ventisette (27) del mese novembre alle ore 15.15 presso la residenza municipale del Comune di Albagiara, ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione trattante di parte pubblica

Presidente Segretario Comunale dr.ssa Enrica Olla
Componente E.Q Responsabile Servizio Amministrativo-Contabile – Pilloni Cecilia

Organizzazioni Sindacali territoriali:

OO.SS. Territoriale CISL FP –	ASSENTE
CGIL	ASSENTE
UIL	ASSENTE
RSU Sanna Antonella	PRESENTE

Le parti come sopra rappresentate convocate per la stipula definitiva del C.C.D.I. UTILIZZO FONDO ANNO 2025 e per i Criteri di ripartizione fondo comparto unico RAS anno 2024

Visto il vigente C.C.N.L. 2019 -2021 STIPULATO IN DATA 16.11.2022;

Visto il vigente C.C.D.I. relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2023 – 2025 sottoscritto in data 04/11/2025;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 59 del 20/11/2025 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrativo Integrativo per l'anno 2025- Parte economica;

Dato atto che le risorse al personale vengono pertanto destinate, secondo le previsioni contenute nel contratto integrativo suindicato;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 10, c. 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "in caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati",
- che seppur l'art. 10 del citato decreto non sia di diretta applicazione per gli enti locali, ai sensi dell'art. 16, c. 1 dello stesso decreto, l'adozione si rende necessaria in quanto gli artt. 3, 4, 5 c. 2, 7 e 9 – ai cui principi gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti – fanno espresso riferimento alla rilevazione e valutazione della performance,

Visto il regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi adeguato al D. Lgs. n. 150/2009, approvato con la delibera G.C. n. 98 del 04.12.2018, e successive mm.ii.;

Visto il parere sulla compatibilità dei costi sul fondo di produttività 2025 rilasciato del Revisore dei conti (prot. N.3492 del 30/10/2025);

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 18/03/2025, con la quale è stato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, contenente gli obiettivi di performance per l'anno 2025;

Atteso che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 che ha disciplinato all'art. 79 le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate;

Richiamati:

- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs n. 446/1997;
- l'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

- gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;
- L'art 79 e seguenti del CCNL del 22.11.2022
- l'art. 33, comma 4 del D.L. n. 185/2008;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs 150/2009;

Viste:

- la deliberazione di G.C. n 46 del 21/10/2025 ad oggetto "Personale non dirigente. Linee di indirizzo costituzione parte variabile fondo risorse decentrate 2025 e direttive per la contrattazione decentrata integrativa";
- la determina del Responsabile del servizio finanziario n° 396/187 del 23/10/2025 avente ad oggetto la costituzione definitiva fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 79 comma 1, lettera a) del CCNL 16.11.2022 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente continua ad essere costituita annualmente dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b), le risorse di cui al comma 1 lettera a), sono integrate da "un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021".
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. d), si inseriscono le somme relative alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art all'art. 76 CCNL 2019/2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti i dalle norme vigenti ed in particolare all'art 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n 19/2018;

Dato atto che il fondo risulta costituito come segue:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 9.182,88
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	- € 0
TOTALE	€ 9.182,88

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.79, comma 1, CCNL 2018-2021 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) - per ogni dip. In servizio 31.12.15	€ 416,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 1 LETT.B) - parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 208,39
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ _____
Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	€ 422,50
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ _____

Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	€ 188,50
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	€ _____
TOTALE	€ 1.235,39

Risorse variabili soggette ai limiti

Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): risorse aggiuntive in applicazione norme di legge	€ 1.311,46
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) - rese in via ordinaria	€ _____
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	€ _____
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018; ART.15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ _____
Incremento max 1,2% monte salari 1997	€ 862,32
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
TOTALE	€ 2.173,78

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 80, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ 1.629,32
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUISTE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ _____
Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	€ 14.000,00
Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022	€ 0
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ 0
Incremento max 1,2% monte salari 1997	€ 0
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
TOTALE	€ 15.629,32

Considerato che il fondo per l'anno 2024, così come determinato con Determina Responsabile S. Finanziario n 318/137 del 06.08.2024, ammonta complessivamente a € 28.221,37, di cui:

- il fondo per l'anno 2024 ammonta a € **10.418,07** di risorse stabili e € **2.173,78** di risorse variabili soggette al limite, € **11.356,66** di risorse variabili non soggette al limite;

Considerato che dalle risorse stabili del fondo vanno detratte:

- € **5.369,17** per progressioni orizzontali già concesse;
- € **2.154,78** indennità di comparto;

RILEVATO pertanto che le risorse disponibili stabili ammontano a € **2.894,42**;

SI PROCEDE alla discussione sulla ripartizione delle risorse disponibili del fondo da destinare al personale non titolare di indennità di posizione.

DATO ATTO che i dipendenti aventi diritto sono n.2, che appare opportuno, per l'anno 2024, attribuire al valore economico della posizione in godimento del responsabile Area Sociale, la somma di € **833,00**, ai fini dell'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, con una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79.

Si formula la seguente pretesa:

Tutto ciò premesso

Dopo ampia discussione

CONCORDANO DI UTILIZZARE LE RISORSE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025, COME SEGUE:

Progressioni Orizzontali Già concesse	€ 6.969,17
Indennità di comparto Di cui all'art 33 del CCNL del 16.01.2003	€ 2.154,78
Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento finanziate con risorse stabili	0
Indennità di Rischio art. 84-bis C.C.N.L. 16.11.2022. Le somme sono corrisposte per il periodo di effettiva esposizione al rischio ai n° __ dipendenti. L'ammontare previsto è pari a € 1,00 giornaliero.	
Indennità di Maneggio Valori art. 84-bis C.C.N.L. 16.11.2022. Da corrispondere per l'esercizio delle mansioni di economo comunale ed agente contabile a 1 dipendente comunale. L'ammontare previsto è pari a € 1,00 giornaliero.	€ 150,00
Particolari responsabilità art. 84-bis C.C.N.L. 16.11.2022. La misura della indennità di cui trattasi verrà destinata al titolare dell'ufficio di vigilanza (in regime part-time).	
Particolari responsabilità art. 84-bis C.C.N.L. 16.11.2022. La misura della indennità di cui trattasi verrà riconosciuta al titolare dell'ufficio dei servizi socio – culturale per procedimenti complessi.	€ 00
Indennità di servizio esterno art. 97 C.C.N.L. 16.11.2022. Da corrispondere al personale di vigilanza che svolge il servizio esterno.	€ 150,00
Somme destinate a produttività individuale art. 7 comma 4 lett b) C.C.N.L. 16.11.2022. (40% delle risorse)	€ 767,57

Somme destinate a produttività organizzativa art. 5 comma 3 lett b) C.C.N.L. 16.11.2022 (60% delle risorse)	€ 1.068,00
Somma da attribuire alle P.O.	€ 3.000,00
TOTALE SOMME CONTRATTABILI	€14.259,37
SOMME NON CONTRATTABILI A DESTINAZIONE VINCOLATA	
Incentivi progettazione all'ufficio tecnico – Fondo per funzioni tecnico ex ex art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 – esterno al fondo: art. 67, comma 3, lettera c) C.C.N.L. 21.05.2018, trattasi di incentivi per la progettazione e responsabilità di procedimento, spettanti ai componenti del servizio tecnico e saranno liquidate con determina del Responsabile competente sulla base delle modalità indicate nello specifico regolamento comunale;	€ 8.000,00
Compensi ISTAT	€ 2.000,00
Incentivi IMU/TARI art. 67, comma 3, lettera c) C.C.N.L. 21.05.2018	€ 2.000,00
TOTALE	€ 26.259,52

Relativamente alla produttività individuale e collettiva la somma è stata rapportata al periodo di effettivo servizio dei dipendenti durante l'anno, considerato che al 15/4/2025 è cessato il dipendente istruttore amministrativo e il sostituto ha preso servizio il 4/08/2025.

Residui anno precedente - COMPARTO UNICO RAS ANNO 2024	€ 4.721,88
---	-------------------

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE

Il Presidente di parte pubblica richiama il contenuto delle deliberazioni rese dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti n. 218 del 15.10.2025 e n. 219 del 15.10.2025, alle quali si rimanda.

In particolare la deliberazione n. 219/2025 aclara che «*l'incremento del fondo risorse decentrate, alle condizioni previste dall'art. 14 comma 1-bis, d.l. 25/2025, è assoggettato ai limiti generali imposti in materia di spesa del personale quando l'ente utilizzi risorse proprie, come tali idonee ad incidere sugli equilibri di bilancio [...]Di particolare rilievo, nell'ambito della casistica di esenzione dai limiti generali di contenimento della spesa delineata anche in sede nomoflattica (cfr. del. n. 21/SEZAUT/2014/QMIG, n. 20/SEZAUT/2017/QMIG, n. 23/SEZAUT/2017/QMIG), risultano proprio le ipotesi di risorse etero-finanziate, alla luce del principio, ad esse immanente, della neutralità della spesa. Sul punto, anche le Sezioni regionali di controllo, muovendo dalla centralità delle norme di contenimento della spesa del personale nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, hanno pacificamente ammesso il superamento dei limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della legge 289/2006 laddove le risorse non incidano sul bilancio dell'ente ma presentino carattere di neutralità finanziaria rispetto agli equilibri di bilancio (cfr. SRC Veneto del. n. 24/2025/PAR e n. 177/2020/PAR; SRC Liguria del. n. 116/2018/PAR). Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene che, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sin qui delineato, le risorse regionali di cui all'art. 2, comma 2 della l.r. n. 18/2023, trattandosi di finanziamenti esterni alle risorse proprie dell'ente, privi di oneri aggiuntivi a carico del bilancio, non siano assoggettate alle norme contenitive della spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 289/2006, né ai limiti di cui all'art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019, nella prospettiva della neutralità finanziaria. Ciò in ragione della peculiare caratterizzazione delle risorse aggiuntive attribuite dall'art. 2, comma 2 della l.r. n. 18/2023 quali spese eterofinanziate impresse da una specifica destinazione (contrattazione decentrata integrativa), che, in ragione della loro provenienza esterna rispetto al Comune istante, non possono incidere sui relativi equilibri di bilancio (cfr. del. n. 26/SEZAUT/2014/QMIG e n. 23/SEZAUT/2017/QMIG)».*

Ferma restando, dunque, la natura di risorse eterofinanziate la cui ripartizione deve necessariamente avvenire con il rispetto delle norme contrattuali previste per la ripartizione del salario accessorio, occorre a questo punto individuare l'istituto contrattuale di riferimento e i criteri di ripartizione.

Con riguardo al primo, il Presidente richiama l'art. 80 del CCNL per le Funzioni Locali del 16.11.2022 ove al comma 2 è disposto:

«Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;

e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;

f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000;

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;

k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2».

Ciò posto, il Presidente propone, pertanto di individuare la fattispecie della performance come istituto contrattuale di riferimento e in ragione del divieto di distribuzione c.d. "a pioggia" delle risorse del salario accessorio (come ribadito anche dalla delib. 23/SEZAUT/2017/QMIG) di avvalersi della valutazione conseguita dai dipendenti nella valutazione della performance e di utilizzare quale criterio di calcolo per l'erogazione dei singoli emolumenti della differenziazione già stabilita per l'istituto del comparto.

Si evidenzia che, stanti le finalità della Legge Regionale di attribuzione delle risorse, le stesse dovranno essere distribuite, secondo i parametri sopra definiti, a tutti i dipendenti dell'ente, inclusi i titolari di incarichi di elevata qualificazione.

Letto, approvato, sottoscritto

PARTE PUBBLICA:

Il Presidente della Delegazione trattante – Segretario Comunale dr.ssa Enrica Olla
Componente La Responsabile del servizio finanziario: Pilloni Cecilia

*Enrica Olla
Pilloni Cecilia*

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

RSU

SANNA ANTONELLA



